



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

*UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO,
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI (WHISTLEBLOWER)

Allegato G) al “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 232 dell’ 08/10/2025

I. PREMESSA. CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO EUROUNITARIO E NAZIONALE.

La tutela della persona segnalante un potenziale illecito (di seguito, alternativamente denominata anche “*whistleblower*”) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 che, in particolare, ha introdotto tre concetti fondamentali:

- (i) la tutela dell’anonimato del *whistleblower*;
- (ii) il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- (iii) la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

Tale atto normativo è andato a novellare il D.lgs. 165/2001 , inserendovi l’art. 54 bis, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, mutuando l’espressione, nata nei paesi anglosassoni, di *whistleblowing*.

L’ Accademia della Crusca¹ , al riguardo, sotto il profilo della riflessione semantico-linguistica, annota che «*in inglese la parola whistleblower indica ‘una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento (...) queste persone decidono di non poter/voler tenere per sé le informazioni di cui sono in possesso e le riportano al superiore, al direttore o a una qualche autorità che abbia il potere di intervenire per bloccare il comportamento illecito e le sue conseguenze. (...) La letteratura sul whistleblowing in lingua inglese sembra, poi, essere concorde nell’attribuire a Ralph Nader – attivista e politico americano impegnato, fra le altre cose, nella difesa dei diritti dei consumatori – il ribaltamento di connotazione e la conseguente “ristrutturazione” semantica della famiglia lessicale di whistleblower. Nader nel 1972, in una conferenza sulla “Responsabilità professionale” così definisce il whistleblowing: “l’azione di un uomo o una donna che, credendo che l’interesse pubblico sia più importante dell’interesse dell’organizzazione di cui è al servizio, denuncia/segnala che l’organizzazione è coinvolta in un’attività irregolare, illegale, fraudolenta o dannosa” (l’originale è citato in Vandekerckhove 2006, la traduzione è nostra).*

La rideterminazione semantica operata da Nader ha ristretto e specificato il significato di whistleblower, facendo diventare la parola un termine vero e proprio che individua un referente preciso, non più generico, con un tratto connotativo positivo di impegno civile, etico»

La materia è stata successivamente oggetto di razionalizzazione ad opera, dapprima della L. 114/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) e, successivamente, della L. 179/2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a

¹ Si veda, in proposito, <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/che-cosa-indica-e-come-si-traduce-la-parola-inglese-whistleblower/918>

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ") con la finalità, tra le altre, di assicurare una maggiore e più efficace tutela del segnalante.

Da ultimo, il recente **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", ha recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l'emersione degli illeciti, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dello strumento del whistleblowing, sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Infine, sotto il profilo delle indicazioni applicative del quadro normativo sopra tratteggiato, è intervenuta la **delibera n. 311 del 12 luglio 2023 di ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha adottato apposite "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni" che forniscono, tra l'altro, indicazioni e principi di cui gli enti pubblici possono tenere conto per la gestione dei propri canali interni di segnalazione.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. *Finalità ed oggetto del presente regolamento.*

1. Il presente Regolamento intende fornire indicazioni sulle segnalazioni di violazioni effettuate al Comune di Andora (di seguito “Comune” o “Ente”) riguardanti disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, con particolare riferimento a:

- ambito soggettivo di applicazione;
- oggetto e contenuti della segnalazione;
- modalità di trasmissione della segnalazione;
- gestione della segnalazione;
- forme di tutela.

2. La finalità del presente Regolamento è orientata a:

- favorire la cultura della legalità all’interno dell’Amministrazione, attribuendo allo strumento del *whistleblowing* la funzione di permettere una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, RPCT) e il personale dell’Ente
- facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo la tutela dell’anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite, di natura commissiva o omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- informare i potenziali segnalatori di illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché delle misure di protezione del segnalante previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 2 *Ambito soggettivo di applicazione del presente Regolamento*

1. Sono legittimati ad effettuare le segnalazioni, con conseguente applicazione delle forme di tutela previste dalla vigente normativa, i soggetti di cui all’art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 24/2023 che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- dipendenti del Comune di Andora e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso il Comune di Andora in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d’opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d’opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c.,

lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Andora;

- lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Andora;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso o a favore del Comune di Andora
- volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti) che prestano la propria attività presso il Comune di Andora;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Comune di Andora.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare una segnalazione, godendo delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 3. *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento; oggetto della segnalazione.*

1. La segnalazione deve riguardare violazioni, quali comportamenti, atti o omissioni, che ledono, o potrebbero ledere, l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

2. È sufficiente che il segnalante abbia il fondato sospetto di violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, in presenza di elementi precisi e concordanti.

3. Le violazioni passibili di segnalazione devono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza "nel contesto lavorativo";
- b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali di attuazione relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE (*lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea*);

d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e sui meccanismi, il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;

e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori indicati all'art. 2 co. 1 lett. a punto 6 del D.Lgs 24/2023. Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

4. Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili ai fini del presente Regolamento anche le condotte volte ad occultare le violazioni (si pensi, ad esempio, alla manomissione di dispositivi, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

5. Non sono, invece, ricomprese tra le violazioni segnalabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio");
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Fermo quanto precede, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

7. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni normative con particolare riferimento a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;

- norme di procedura penale (in particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.);
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 L. 300/1970.

8. Non sono consentite segnalazioni anonime.

Art. 4. *Contenuti della segnalazione*

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione: la segnalazione, pertanto, deve essere il più possibile circostanziata, dettagliata e completa per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa. In particolare, dovrà contenere:

- le generalità del segnalante, con l'indicazione dei dati di contatto;
- un'esauritiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
- se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.

Art. 5. *Soggetti preposti a ricevere la segnalazione.*

1. Ai sensi dell'art. 4, cc. 2 e 5, del D. Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna per l'Ente è affidata al RPCT. Le segnalazioni devono essere, pertanto, inoltrate al RPCT secondo le modalità previste all'art. 6 del presente Regolamento.

2. Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione di dipendenti del proprio ufficio di staff o di altro dipendente di propria fiducia, nonché di ogni altro soggetto ritenuto necessario avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione

3. Il RPCT e il suo staff sono autorizzati al trattamento dei dati personali ed assicurano massima indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni.

4. Nel caso in cui il *whistleblower* ricopra la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.

CAPO II

Procedura di gestione della segnalazione

Art. 6. *Canale di segnalazione c.d. "interna" gestito dall'Ente.*

1. Ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 24/2023, l'Ente mette a disposizione, a chi intende presentare una segnalazione, un apposito canale di segnalazione interna da utilizzare prioritariamente, la cui gestione è affidata al RPCT, adeguato a garantire la riservatezza dell'identità dello stesso segnalante, delle persone coinvolte e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta mediante la piattaforma informatizzata resa disponibile sul sito del Comune di Andora ed evidenziata sul medesimo come "segnalazione whistleblowing"; cliccando sull'apposito link-<https://andora.segnalazioni.net-> si apre la pagina dove è possibile inserire una nuova segnalazione, verificarne lo stato, o avere più informazioni in merito alle segnalazioni.

3. Mediante tale piattaforma la segnalazione perviene direttamente ed esclusivamente al RPCT.

In assenza del RPCT titolare, la sostituzione vicaria del medesimo avviene secondo il «Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi» *pro tempore* vigente.

In ogni caso, fatta salva l'ipotesi di cessazione dal servizio, il soggetto che svolge *pro tempore* le funzioni di RPCT che riceve una segnalazione è il medesimo che ne cura l'istruttoria a norma degli articoli seguenti e la conclude.

Art. 7 *Esame di ammissibilità della segnalazione.*

1. Il RPCT procede con un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:

- a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate all'art. 3 del presente Regolamento;
- b. mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati all'art. 4 del presente Regolamento;
- c. manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- d. accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

e. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

3. Qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi.

4. All'esito delle valutazioni preliminari il RPCT comunica al *whistleblower*:

a. l'archiviazione della segnalazione, fornendo idonea motivazione;

b. l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità della segnalazione.

Art. 8. *Istruttoria a cura del RPCT*

1. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi istruttoria delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventualmente le misure da adottare.

2. Per esigenze istruttorie, il RPCT, ferma sempre la tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante, può:

a. effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal *whistleblower*) in grado di riferire sugli episodi rappresentati. E' facoltà del RPCT ricevere il *whistleblower* in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Ente, al fine di garantire la massima riservatezza;

b. sentire la persona coinvolta e richiedere osservazioni scritte e documenti;

c. coinvolgere soggetti afferenti a strutture dell'Ente, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, fornendo quanto richiesto dal RPCT, al fine di assicurare una efficace, concreta e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare.

3. Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui all'art. 5- commi 2 e 3- che precede, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste.

Art. 9 *Canale di segnalazione c.d. "esterna" gestito dall'ANAC. Rinvio.*

La segnalazione può essere presentata altresì, ai sensi di legge, mediante l'apposita piattaforma disponibile sul portale web di ANAC all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it> e secondo le modalità e i termini di trattazione previsti da ANAC medesima.

Art. 10 *Conclusione del procedimento*

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023 nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, viene fornito riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione.
3. Laddove, invece, il RPCT ravvisi la probabilità/possibilità di fondatezza della segnalazione (*fumus*), è tenuto a rivolgersi agli organismi/enti/istituzione di cui ravvisa la competenza, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.
4. Non spetta al RPCT, in tale veste, accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano.
5. In ogni caso, il RPCT provvederà a comunicare tempestivamente l'esito della segnalazione al *whistleblower*.
6. In relazione alla natura e tipologia della violazione accertata, il RPCT, tenendo conto delle segnalazioni ricevute, valuta la necessità di aggiornare, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

CAPO III

Ulteriori disposizioni

Art. 11 *Trattamento dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali discendenti dal ricevimento e dalla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e del D. Lgs. 24/2023, al fine di garantire e assicurare la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, e delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.
2. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal Comune di Andora, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
4. E' resa disponibile ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale dell'Ente.
5. Nella fase di acquisizione della segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove, all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione, si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo viene resa un'informativa *ad hoc*.
6. L'identità del segnalante, e qualsiasi informazione o elemento contenuti nella segnalazione che possano rendere – direttamente o indirettamente – identificabile tale identità non possono essere rivelate allo staff che supporta il RPCT nella gestione delle segnalazioni, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.
7. La persona segnalata non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.
8. Qualora però, nel corso delle attività istruttorie, si ritenga indispensabile la rivelazione dell'identità del segnalante, anche ai fini della difesa della persona coinvolta a persone diverse dal RPCT (si pensi, ad esempio, al personale degli uffici coinvolti nella gestione

della segnalazione), l'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante è condizionato dalla previa acquisizione del consenso espresso della medesima e dall'avviso mediante comunicazione scritta delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità (art. 12, comma 6, del D. Lgs. n. 24/2023).

9. Nel caso in cui il segnalante non intenda fornire il consenso al disvelamento della propria identità, il RPCT trasmette alle persone coinvolte nell'istruttoria estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e, se necessari, anche gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, verificando che non siano presenti elementi che possano rendere identificabile il *whistleblower*.

10. La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del D. Lgs. n. 24/2023).

11. La stessa riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente Regolamento o perviene a soggetti dell'Amministrazione diversi dal RPCT.

12. Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni all'Ente coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e al rispetto in particolare dei principi sanciti all'art. 5 del GDPR e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'Ente medesimo, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

13. L'Applicativo informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT e al suo staff, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni segnalate e dell'identità della persona segnalante, l'Applicativo informatico è, inoltre, configurato in modo da consentire al RPCT la consultazione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, così da ridurre il download o la stampa delle stesse. Ogni accesso all'Applicativo è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.

14. Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza.

15. L'identità del *whistleblower* nei procedimenti penale, contabile e disciplinare è tutelata secondo le modalità di seguito riportate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante può essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Ove ricorra la condizione, il RPCT acquisisce il consenso espresso del segnalante, previa comunicazione scritta delle ragioni che possono motivare il disvelamento della sua identità.

16. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

17. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dal Comune di Andora, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Art. 12 *Protezione da comportamenti ritorsivi*

1. E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di merito negative o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social-media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3. Il whistleblower, qualora ritenga di aver subito ritorsioni, può comunicarle all'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla predetta Autorità.

4. Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono siano stati posti in essere a causa della segnalazione. È a carico di colui che ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni ritorsivi nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa (*inversione dell'onere della prova*).

5. Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione ai sensi del presente Regolamento e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.

6. Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Art. 13 *Divieto di rinunce e transazioni*

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. Lgs. 24/2023, non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, c. 4, cod. civ. e, quindi, formalizzate in sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali).

Art. 14 *Segreto d'ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella segnalazione*

1. Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente Regolamento, tutte le notizie, informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

2. Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di condotta disciplinati nel Codice di Comportamento e all'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale previsti dall'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

3. La violazione degli obblighi e dei doveri discendenti dal presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

4. L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 13 del D. Lgs. 24/2023 e all'art. 11 del presente Regolamento, può comportare per i responsabili l'applicazione, da parte dell'A.N.AC., di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di Euro 10.000,00 e un massimo edittale di Euro 50.000,00.

Art. 15 *Modalità e tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni*

1. In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, richiamati anche all'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati.

3. Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche, l'applicativo informatico utilizzato al momento dell'approvazione del presente Regolamento prevede che i dati siano accessibili esclusivamente da parte delle persone autorizzate dall'Ente (RPCT e suo staff) e che vengano utilizzate apposite modalità di cifratura dei dati.

Art. 16 *Disposizioni finali*

1. A tutela del *whistleblower*, e allo scopo di rendere quanto più efficace possibile l'attività di sensibilizzazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di azioni illecite, il Comune di Andora procede a pubblicare il presente Regolamento sul proprio sito web nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento della Repubblica.